

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 4343 del 30/10/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia dello Sviluppo e Adolescenza n. 190 con sede in Via Pier Carlo Cadoppi, 10 – 42124 Reggio Emilia, riconosciuta dal M.I.U.R. con decreto del 1 agosto 2006 con codice 190 – gestita da RBT S.R.L. – P.IVA: 02893920351, nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott.ssa Cinzia Gimelli, nata a Rieti (RI) il 29/11/1964 (C.F. GMLCNZ64S69H282F)

E

la FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, di seguito denominata "Fondazione IRCCS", con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza n. 28 – C.F. / P.I. 04724150968 rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Matteo Stocco nato a Milano (Mi) il 04.06.1968, C.F. STCMTT68H04F205X

PREMESSO CHE

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le Scuole di Psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998 , gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare u n tirocinio , suddiviso in 150 ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N . (Servizio Sanitario Nazionale) , nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l 'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i (Circolare M.I.U.R. prot. n. 2563 del 29.5.2008) prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio e finalizzato

alla formazione in psicoterapia secondo quanta previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta .

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

La Fondazione IRCCS assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia , secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n.509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nella Fondazione IRCCS si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 4 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

II tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro; durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di Specializzazione in Psicoterapia) , in veste di responsabile didattico-organizzativo , e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale; per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

a. il nominativo del tirocinante;

b. il nominativo del tutor e del responsabile della struttura ospitante;

c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;

d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento ;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti , nonchè a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 5

L'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia dello Sviluppo e Adolescenza assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da polizza INAIL per gli infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio e da copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

L'invio delle relative polizze assicurative dalla Fondazione IRCCS è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

La Convenzione avrà validità quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. Alla scadenza, la Convenzione potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti, da formalizzarsi mediante apposito atto sottoscritto da entrambe.

ART. 7

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 8

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679.

In particolare si precisa che:

a) i dati personali che saranno trattati sono i dati personali dei tirocinanti e dei pazienti, rispetto ai quali verranno trattati anche i dati relativi alla salute degli stessi, secondo le modalità indicate nell'ultimo capoverso del presente articolo;

b) gli interessati al trattamento dei dati saranno i tirocinanti i e pazienti;

c) le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per finalità indicate nella presente convenzione;

d) i dati saranno trattati secondo i principi indicati dall'art. 5 reg. UE n. 2016/679;

e) le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza del trattamento dei dati;

f) ciascuna parte è titolare autonoma per il trattamento dei dati trasferiti ed è autorizzata a trattare i dati personali dallo stesso forniti ai soli fini della realizzazione delle obbligazioni oggetto della presente convenzione. Le Parti procederanno in via autonoma al rispetto delle obbligazioni relative alla protezione dei dati personali (come ad esempio la resa dell'informativa sul trattamento dei dati personali o la gestione di eventuali incidenti informatici o violazioni dei dati personali che dovessero verificarsi);

g) le parti garantiscono che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

Per quanto riguarda i dati dei pazienti di cui i tirocinanti verranno a conoscenza nell'espletamento del tirocinio, si precisa che è esclusivo compito del soggetto ospitante, in quanto titolare del trattamento, autorizzare i tirocinanti in formazione al trattamento dei dati personali e sanitari dei pazienti acquisiti nel corso del tirocinio nominandoli "autorizzati", previa consegna di dettagliata informativa.

ART. 9

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente Convenzione, esperito infruttuosamente un tentativo di composizione amichevole della controversia, è competente a decidere il Foro di Milano.

ART. 10

La presente Convenzione, firmata digitalmente, è:

a) soggetta ad imposta di bollo a carico della Fondazione IRCCS, che corrisponderà la stessa in modo virtuale, con autorizzazione n. 59666 del 7.10.2005;

b) soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia dello Sviluppo e Adolescenza n. 190	Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Il Rappresentante Legale Dott.ssa Cinzia Gimelli	Il Direttore Generale Dott. Matteo Stocco